

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 20/07/2023

### FATTO

In data 27 gennaio 2014 la parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione/delegazione di pagamento dell'importo lordo di € 33.120,00 da restituire in n. 120 rate da € 276,00 ciascuna, che veniva estinto anticipatamente dopo il pagamento della rata n. 49. Con ricorso presentato in data 7 aprile 2023, preceduto dal reclamo, la parte ricorrente contesta il conteggio estintivo formulato dall'intermediario chiedendo il rimborso delle commissioni e degli oneri non maturati per effetto dell'estinzione anticipata e non ancora restituiti per un importo di € 2.067,77, oltre interessi dal giorno del reclamo al saldo.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. Deduce a tal fine che: i) il finanziamento è stato estinto anticipatamente alla maturazione della quota n. 49, come indicato nel conteggio estintivo finale, riferito alla data del 30 gennaio 2019; ii) in tale conteggio sono stati riconosciuti in favore del cliente, oltre l'abbuono degli interessi non maturati per le n. 71 rate residue, il rimborso di € 785,52 per le commissioni di gestione; iii) riscontrando il reclamo, con missiva del 18 ottobre 2022 ha dato atto di aver restituito al cliente l'importo di € 50,00 (maggiorato di interessi legali), precedentemente trattenuto in sede di conteggio estintivo a titolo di spese fisse; iv) con comunicazione del 2 maggio 2023 ha rimborsato l'ulteriore importo di € 904,89 a titolo di



ristoro degli oneri relativi alle commissioni di attivazione ed alle spese di istruttoria, nonché alle commissioni di gestione, oltre agli interessi legali e al rimborso di € 20,00 per le spese di presentazione del ricorso, per complessivi € 924,89, corrisposti al rappresentante del cliente; v) le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria e notifica sono costi up-front, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata; vi) le commissioni rete esterna, maturate per il solo fatto della stipula del contratto, sono un costo up-front non rimborsabile, il cui ammontare è stato interamente corrisposto all'intermediario del credito cui il cliente si è autonomamente rivolto; vii) per le commissioni di gestione, pacificamente ricorrenti e rimborsabili, come stabilito in contratto nel conteggio di estinzione anticipata è stato previsto il ristoro della somma di € 785,52, secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, poi integrato con ulteriori € 50,00, non avendo quindi applicato nessuna detrazione a titolo di spese fisse, seppur contrattualmente previste; viii) detto importo è stato maggiorato della differenza tra il rimborso delle commissioni di gestione, per la parte non maturata, al lordo delle spese fisse di € 50,00 e quanto detratto in sede di conteggio estintivo; ix) la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, c. 2, d.l. n. 73/2021, rende possibile l'interpretazione della norma previgente in conformità con l'articolo 16.1 della Direttiva n. 48/2008/CE, così come interpretato dalla sentenza Lexitor; x) la sentenza Lexitor in nessun punto si riferisce, nel richiedere la riduzione del costo totale del credito, ai compensi relativi alle attività svolte dai terzi, riguardando invece i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente; xi) da ultimo la Corte di Giustizia, con la sentenza 9 febbraio 2023, C-555/21, ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi recurring) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo; xii) a seguito di tale sentenza è quindi venuta meno anche l'efficacia vincolante della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, che del resto riguardava solo la precedente versione dell'art. 125-sexies, c. 1, TUB.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il mancato rimborso a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento della quota non maturata «dei costi dovuti per la vita residua del contratto» ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, disposizione quest'ultima inserita in attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori ed in particolare del relativo art. 16, co. 1.

Al riguardo, tenuto conto che nel caso di specie il finanziamento è stato stipulato ed estinto in data precedente al 25 luglio 2021, devono trovare applicazione i principi condivisi dai Collegi ABF in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022. A tale riguardo si è infatti ritenuto che per i contratti assoggettati al testo previgente dell'art. 125-sexies TUB (i.e. quello precedente la modifica ad opera dell'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021), ferma la rimborsabilità di tutti i costi (siano essi ricorrenti o istantanei), non possano trovare applicazione i nuovi criteri di rimborso previsti dal nuovo art. 125-sexies, co. 2, TUB laddove prevede che “i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato” e che, “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.

Posto, infatti, che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, questa non è



applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo – in difetto di precise scelte negoziali – al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato. Ne deriva che per i contratti di finanziamento stipulati ed estinti in data precedente al 25 luglio 2021 deve farsi applicazione dei criteri di rimborso già enunciati dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525 del 17 dicembre 2019, con la conseguenza che: con riguardo al rimborso dei costi up-front il criterio di rimborso della quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale; per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati che si riferiscono, in mancanza di diversa previsione negoziale, al criterio *pro rata temporis*.

Pertanto, in applicazione di tali principi, la domanda di rimborso in questione è meritevole di parziale accoglimento, posto che, secondo quanto risulta dal seguente prospetto

Importo del prestito	€ 25.783,66	Tasso di interesse annuale	5,20%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	276,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/01/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,60%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione (lett. C)				1.239,04	Upfront	37,60%	465,93		465,93
Commissioni di gestione (lett. D) *				1.843,29	Recurring	59,17%	1.090,61	785,52	305,09
Spese di istruttoria e notifica (lett. E)				450,00	Upfront	37,60%	169,22		169,22
Commissioni rete esterna (lett.F)				1.722,04	Upfront	37,60%	647,56		647,56
Rimborso post estinzione (2019)								255,66	-255,66
<b>Totale</b>									<b>1.332,14</b>

, la parte ricorrente non ha ancora ottenuto l'integrale rimborso delle commissioni e degli oneri non maturati per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Tutto ciò considerato, si deve disporre che l'intermediario resistente corrisponda alla parte ricorrente la somma complessiva di € 1.332,00, in ciò facendo applicazione di quanto previsto dalla Sez. VI § 3 delle nuove Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari in vigore dal 1° ottobre 2020 ove alla nota a piè di pagina n. 3 si prevede che "Gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5)", riconoscendo altresì su tale somma gli interessi legali a far data dal giorno del reclamo al saldo (ABF-Coll. Coord. n. 5304 del 17 ottobre 2013).

Da tale somma – come previsto nel dispositivo – dovranno essere decurtati gli importi già corrisposti e non considerati nei conteggi che precedono, in particolare per quanto riguarda la somma di € 50,00 che l'intermediario deduce essere stata corrisposta mediante bonifico dell'11 ottobre 2022 nonché di € 924,89 asseritamente corrisposta a mezzo bonifico il 2 maggio 2023, posto che per tali rimborsi l'intermediario non offre adeguata evidenza dell'effettiva corresponsione alla parte ricorrente.

**PER QUESTI MOTIVI**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8529 del 11 agosto 2023

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.332,00, oltre interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA